

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 412 del 11/05/2022

OGGETTO:

STIPULA CONVENZIONE PASSIVA CON CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DI MONZA PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DELL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 81/2008 E DAL D.LGS. N. 101/2020 PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ASST NORD MILANO. PERIODO DAL 16 MAGGIO 2022 AL 15 MAGGIO 2025.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 24 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: SI

RICHIAMATO l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula di convenzioni efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, e ss.mm.ii., il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare e promuovere la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro, mediante l'assolvimento degli obblighi inerenti all'organizzazione, la comunicazione e la formazione dei dipendenti nonché gli interventi in materia di sorveglianza sanitaria mediante nomina del Medico Competente e del Medico Autorizzato per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;

EVIDENZIATO, in particolare che:

> ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:

- il datore di lavoro deve nominare il medico competente (art. 18 comma 1, lett. a) e che il mancato adempimento al suddetto obbligo può esporre l'Azienda a sanzioni amministrative e penali (art. 55 comma 5);
- l'attività del medico competente si sostanzia nell'espletamento di una serie diversificata di funzioni attinenti alla valutazione del rischio (art. 25), alla programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 41), alla redazione e conservazione di tutta la documentazione di cui alle lettere d), e), e/bis) e e/ter) dell'art. 41, all'informazione nei confronti dei lavoratori, alla visita degli ambienti di lavoro ed alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi professionali;
- la sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l'insorgenza di effetti dannosi e che essa comprende (ai sensi di quanto espressamente previsto all'art. 41) visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione e della cessazione del rapporto di lavoro;

> ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 101/2021 il datore di lavoro nomina il medico autorizzato per assicurare la sorveglianza fisica ed adempiere agli ulteriori obblighi di legge a protezione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATA la deliberazione 22 aprile 2021, n. 314, con la quale l'ASST Nord Milano ha autorizzato, per il periodo 01 maggio 2021 al 30 aprile 2023, la stipula di una convenzione con l'ASST Monza, per l'attività di medico competente, di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti e per l'attività di igiene ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. 55403 del 17 febbraio 2022, con la quale l'ASST Monza ha comunicato che, a seguito del collocamento a riposo del dott. Raffaele Latocca a far data dal 1 gennaio 2022, e considerata la carenza di personale dirigente medico dipendente dell'ASST Monza, in possesso della qualifica di "medico competente", ha informato questa Azienda che è in seria difficoltà nel gestire, anche a livello qualitativo, gli impegni assunti con la convenzione in essere e che, pertanto, intende avvalersi dalla facoltà di recesso, così come previsto dall'art. 4 della convenzione in parola;

DATO ATTO che a tutt'oggi l'ASST Nord Milano non ha al proprio interno il servizio di medico competente e di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, e ss.mm.ii., e che pertanto ha necessità di acquisirlo avvalendosi di altre strutture;

ATTESO che l'U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni ha avviato un'indagine esplorativa tra le Strutture in grado di fornire le prestazioni di cui trattasi, chiedendo l'invio di un'offerta economica all'ASST Nord Milano relativa all'espletamento di tali attività;

DATO ATTO che con note del 4 aprile 2022, conservate in atti, le Aziende sotto elencate sono state invitate a formulare la migliore offerta economica entro il 26 aprile 2022, per il servizio in argomento:

- > ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;
- > ASST Fatebenefratelli/Sacco di Milano;
- > Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

- > ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- > ASST Lariana di Como;
- > ASST Rhodense di Garbagnate Milanese;
- > Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale di Monza;

EVIDENZIATO che entro il termine previsto:

- ASST Lariana con nota prot. 13037 del 22 aprile 2022, conservata in atti, ha comunicato di non essere, per motivi organizzativi interni, in condizione di poter stipulare convenzioni per la sorveglianza sanitaria a favore dei dipendenti della ASST Nord Milano;
- Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale di Monza, con nota prot. 13221 del 26 aprile 2022, conservata in atti, ha comunicato la disponibilità a garantire il servizio di cui trattasi, stipulando apposita convenzione per un importo annuo forfettario pari a Euro 74.500,00;

ATTESO che l'unica offerta economica pervenuta, da parte del Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale di Monza, risulta essere vantaggiosa per questa ASST e che, pertanto, si ritiene opportuno affidare a tale Consorzio il servizio in oggetto;

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le Parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione acquisito agli atti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato in atti, in merito alla stipula della predetta convenzione;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione e di approvarne il testo, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: attività di medico competente e di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Nord Milano secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs. 101/2020 ss.mm.ii.;
- *durata*: per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 16.05.2022 al 15.05.2025;
- *costo presunto*: Euro 74.500,00/annui (IVA esente);

RITENUTO, altresì, necessario incaricare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Nord Milano, ing. Giuseppe Albano, di vigilare e supervisionare l'andamento della convenzione oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a circa Euro 223.500,00, è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura economica e finanziaria, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione passiva con il Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale di Monza, per l'attività di medico competente e di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Nord Milano secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs 101/2020 ss.mm.ii.;
- di approvarne il testo, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:
 - *oggetto*: attività di medico competente e di medico autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Nord Milano secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs. 101/2020 ss.mm.ii.;
 - *durata*: per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 16.05.2022 al 15.05.2025;
 - *costo presunto*: Euro 74.500,00/annui (IVA esente);
- di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a circa Euro 223.500,00, è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di incaricare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST Nord Milano, ing. Giuseppe Albano, di vigilare e supervisionare l'andamento della convezione oggetto del presente provvedimento;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm.ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 429 del 05/05/2022

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PASSIVA CON CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DI MONZA PER L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DELL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 81/2008 E DAL D.LGS. N. 101/2020 PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ASST NORD MILANO. PERIODO DAL 16 MAGGIO 2022 AL 15 MAGGIO 2025.

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 05/05/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	650500220	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	74.500,00	2023	01/01/2023	31/12/2023
Eco	650500220	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	46.562,50	2022	16/05/2022	31/12/2022
Eco	650500220	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	27.937,50	2025	01/01/2025	15/05/2025
Eco	650500220	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	74.500,00	2024	01/01/2024	31/12/2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 412 / 2022 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Stipula convenzione passiva con Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale di Monza per l'attività di medico competente e di medico autorizzato secondo quanto previsto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 101/2020 per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Nord Milano. Periodo dal 16 maggio 2022 al 15 maggio 2025.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 11/05/2022 al giorno 29/05/2022.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Convenzione per l'attività di Medico Competente e di Medico Autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Nord Milano secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. e dal D.Lgs. 101/2020

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (di seguito denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 169 del 22.02.2022 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Fiona Silvia Brera

E

Il Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale (di seguito denominato "Consorzio") Codice Fiscale e Partita IVA n. 03052280967, con sede legale in via Martiri delle Foibe n. 1, Monza (MB), rappresentato dal Direttore Generale e Procuratore Speciale munito da poteri di Rappresentanza, dott. Marco Italo D'Orso



PREMESSO CHE

- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- con nota prot.10893 del 4 aprile 2022 l'ASST Nord Milano ha avviato un'indagine di mercato tra le Strutture in grado di fornire le prestazioni di cui alla presente

convenzione, chiedendo l'invio di un'offerta economica all'ASST Nord Milano relativa all'espletamento dell'attività di medico competente e di medico autorizzato, per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti;

- con nota prot. 13221 del 26 aprile 2022, il "Consorzio" ha trasmesso l'offerta economica confermando alla ASST Nord Milano la disponibilità ad erogare previa stipula di convenzione le attività richieste;

- le Parti, in coerenza con i principi di cui sopra concordano nell'espletamento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e rafforzare e migliorare l'offerta al cittadino;

- con nota del 28 aprile 2022 l'ASST Nord Milano ha accettato l'offerta sopracitata formulata dal "Consorzio";

- Il "Consorzio" possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;

- i dirigenti medici in servizio presso il "Consorzio" possiedono i titoli e requisiti del "medico competente" ex art. 38 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- le Parti concordano che il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'attività del medico competente si sostanzia nell'espletamento di una serie diversificata di funzioni attinenti alla valutazione del rischio, alla programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, alla redazione e conservazione di tutta la documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo

art. 41, all'informazione nei confronti dei lavoratori, alla visita degli ambienti di lavoro e alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l'insorgenza di effetti dannosi e comprende, ai sensi di quanto espressamente previsto all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione e della cessazione del rapporto di lavoro.

Sono oggetto del presente atto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., articoli 25, 38, 39, 40 e 41, nessuno escluso), comprendenti l'esecuzione delle visite di medicina del lavoro e la prescrizione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e della verifica dello stato di salute dei lavoratori.



Detta attività di "medico competente" sarà svolta dai medici individuati dal "Consorzio" in servizio presso la Struttura stessa, in possesso dei requisiti previsti dal citato Decreto. Tra i medici competenti ne sarà nominato uno con funzioni di coordinamento dell'intera attività. Per tale attività il Medico competente sarà coadiuvato dal medico coordinatore e dal medico autorizzato, ai sensi del art. 134, comma 1 del D.Lgs. n. 101/2020 e ss.m.ii., in possesso dei requisiti richiesti.

Il "Consorzio" si impegna, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, a comunicare i nominativi e a garantire la eventuale sostituzione ove gli stessi, per sopravvenuti impedimenti, non potessero più fornire le prestazioni oggetto della convenzione. Della eventuale sostituzione verrà data formale comunicazione all'ASST Nord Milano.

SORVEGLIANZA SANITARIA, ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'attività di sorveglianza sanitaria comprende:

- tutte le attività connesse all'esecuzione delle visite programmate ed alla registrazione dei dati sanitari;
- le attività complementari quali: sopralluoghi, incontri, riunioni, informazione, assistenza e collaborazione, previste a carico dei medici competenti.

L'attività di sorveglianza sanitaria deve essere assicurata nei confronti di tutti i dipendenti dell'ASST Nord Milano (Presidi Ospedalieri "Bassini", "Città di Sesto San Giovanni", Presidio Territoriale dei Poliambulatori, presidi esterni afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e ex distretti ASL 6 e 7 di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni) come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per un totale, ad oggi, di ca. n. 2419 lavoratori, di cui n. 37 lavoratori esposti classificati "Categoria A" e n. 101 lavoratori esposti classificati "Categoria B", e oltre, all'occorrenza, alle figure assimilate a quella del lavoratore, come in precedenza richiamato, non preventivamente quantificabili.

Sono comprese nell'attività di sorveglianza sanitaria le seguenti prestazioni:

- visite mediche intese a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa alla quale i lavoratori sono destinati;
- visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- visite mediche straordinarie, richieste dai dipendenti qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o all'ambiente di lavoro;
- visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal medico competente ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione;
- visita e/o parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;



- sorveglianza sanitaria a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
- controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
- informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e rilascio della documentazione sanitaria all'interessato;
- gestione e aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, delle cartelle sanitarie e di rischio.

Le attività a carico dei medici competenti, complementari all'attività di sorveglianza sanitaria, comprendono le seguenti prestazioni:

- ✓ collaborazione per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- ✓ assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- ✓ collaborazione nelle attività di analisi e di monitoraggio ambientale;
- ✓ collaborazione alle attività di informazione e di formazione (attività quest'ultima per cui è richiesta la qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto interministeriale 6 marzo 2013);
- ✓ rilevazione dei dati biostatistici (risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati) da fornire in occasione delle riunioni periodiche;
- ✓ riunioni periodiche e incontri con l'Amministrazione, con il Datore di lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ supporto all'Amministrazione nella definizione delle modalità di applicazione e di controllo di limitazioni o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa;
- ✓ supporto all'Amministrazione nell'esame dei casi di infortunio;
- ✓ visite periodiche degli ambienti di lavoro.

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il "Consorzio" deve disporre di un numero di medici competenti sufficienti a garantire almeno una volta alla



settimana la presenza di un medico per Presidio, coordinati dal Medico Coordinatore, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio dei Medici Competenti deve svolgere quanto sopra riportato senza particolari limiti orari e di tempo.

Sarà cura dell'ASST Nord Milano:

- informare i Medici competenti sull'organizzazione aziendale che, di massima, è articolata con spazi e personale dedicati in ogni Presidio;
- fornire ai Medici competenti l'elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo con tempestività;
- istituire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti, previsti dalla normativa vigente;
- gestire, d'intesa con i Medici competenti, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, nonché gli eventuali interventi per rilevazioni tecnico-ambientali;
- organizzare, d'intesa con i Medici competenti, l'effettuazione delle visite agli ambienti di lavoro, richieste per legge;
- organizzare, d'intesa con i Medici competenti, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornire, ai fini dell'istituzione della scheda personale di rischio, le opportune informazioni sui processi e sui rischi inerenti l'attività lavorativa e fornire i risultati dei controlli tecnico-ambientali della esposizione dei lavoratori.



Personale esposto a radiazioni ionizzanti

Oltre alle attività precedentemente descritte è richiesta l'attività di sorveglianza sanitaria del personale esposto a radiazioni ionizzanti, di cui al D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. A tal proposito si specifica che in ambito aziendale risultano attualmente n.

37 lavoratori esposti classificati "Categoria A" e n. 101 lavoratori esposti classificati "Categoria B" per i quali la sorveglianza deve essere assicurata esclusivamente tramite medici autorizzati, in possesso di specifica qualificazione e attestazione. Detta attività dovrà essere svolta da Medici in possesso dei requisiti previsti dal citato Decreto, individuati dal "Consorzio";

Art. 2

Il "Consorzio" si impegna ad effettuare tutte le prestazioni cliniche e strumentali necessarie per le finalità della sorveglianza sanitaria, non effettuabili presso l'ASST Nord Milano, previa richiesta di questi ultimi. I corrispettivi economici, relativi a tali prestazioni e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del Tariffario del "Consorzio";

Art. 3

Per le attività descritte nei precedenti articoli, verrà corrisposta dall'ASST Nord Milano la somma complessiva forfettaria annua di **€ 74.500,00** relativamente a circa n. 2419 soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria come specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.

Tale importo è comprensivo di tutte le attività previste dalla presente convenzione, nessuna esclusa, e rimane fisso per la durata della stessa.

L'importo non è soggetto a variazioni in caso di aumento o diminuzione del numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza, a meno che si riscontri una variazione superiore al 5%. In tale evenienza si potrà procedere alla variazione in aumento o in diminuzione dell'importo rapportato alla parte eccedente tale percentuale.

Il corrispettivo convenuto annuo sarà liquidato in quattro rate trimestrali posticipate di **€ 18.625,00** con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.



Le fatture relative ad eventuali prestazioni extra, non comprese in quota indicata nella presente convenzione ed eseguite su richiesta del Medico Competente e del Responsabile Aziendale SPP, saranno ammesse al pagamento previa verifica da parte del Responsabile Aziendale competente per materia.

In caso di ritardo dei pagamenti, viene concordato dalle Parti che il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile.

Art. 4

La presente convenzione e le pattuizioni nella stessa contenute decorrono dal 16 maggio 2022 sino al 15 maggio 2025.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo posta certificata (PEC), almeno 6 mesi prima della scadenza.

Alla scadenza, le Parti verificheranno, concordemente, la permanenza, o meno, del reciproco interesse nel proseguire nella collaborazione per un uguale periodo di tempo. Non è previsto il tacito rinnovo.



Art. 5

L'ASST Nord Milano è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, non residuando in capo al "Consorzio" alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, il "Consorzio" mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che le Parti hanno in corso polizze per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto delle stesse Strutture.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 6

Nell'ambito della presente convenzione, il "Consorzio" informa (Artt. 13 – 14 Regolamento EU 2016/679) che i dati personali dell'ASST Nord Milano saranno inseriti nella banca dati elettronica del "Consorzio" e trattati dal personale da quest'ultima nominati ed incaricati del trattamento, nonché a ciò formati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE. I dati personali dell'ASST Nord Milano saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione della presente convenzione e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione della convenzione medesima; per questi dati l'ASST Nord Milano potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni. Con la sottoscrizione della presente convenzione ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte del "Consorzio" la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione, e la cui Titolarità è dell'ASST Nord Milano. **Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina del "Consorzio" a Responsabile esterno del trattamento dei dati.**



Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE e dovrà attenersi per lo svolgimento del compito assegnatogli alle seguenti istruzioni:

- 1) procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano e avendo cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;

- | | |
|----|--|
| 2) | redigere il Registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; |
| 3) | individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza; |
| 4) | trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione. Si ricorda, inoltre, che gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro e che la nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del presente accordo convenzionale. |

Art. 7

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-nordmilano.it e www.consorziomedicinalavoro.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.



In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte dei Contraenti, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto degli stessi di chiedere ed ottenere la rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 8

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Nord Milano, in ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Monza. Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

per ASST Nord Milano

Il Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 169 del 22.02.2022

(dott.ssa Fiona Silvia Brera)



per Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale

Il Procuratore Speciale munito da poteri di Rappresentanza

(dott. Marco Italo D'Orso)

“ALLEGATO 1 alla convenzione”

SCHEMA DI OFFERTA

(da riportare su carta intestata dell'offerente)

Prestazioni inerenti l'attività di medico competente, di medico autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs 101/2020 per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Nord Milano, per un periodo di 36 mesi.

Quantità	Importo annuo forfettario offerto IVA esente	
n. 2419 dipendenti (compresi Medici Spec. Ambulatoriali, tirocinanti, specializzandi) di cui n. 37 dipendenti Categoria "A" n. 101 dipendenti Categoria "B" + Attività di Sorveglianza Sanitaria Obblighi ex D.Lgs. n. 81/08: attività di formazione, collaborazioni a valutazioni dei rischi, riunioni o sopralluoghi aziendali, etc..... Attività di coordinamento, visite critiche, relazioni con l'Alta Dirigenza Aziendale e con ATS, supporto alla formazione e partecipazione riunioni di sicurezza e periodiche. Organizzazione e responsabilità.	In cifre	In lettere
	€ 74.500,00	Euro settantquattromilacinquecento/00

Si allega schema di convenzione, debitamente sottoscritto, su ogni pagina, per accettazione.

Data, _____

Firma e timbro dell'Azienda

95